

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

Circolare n. 8/2019
Prot. n. RA/25707 DRG

L'Aquila, li 28.01.2019

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Regione Abruzzo

E p.c.

Ai Sigg.ri Prefetti della Regione Abruzzo
elettorale.pref_teramo@interno.it
elettorale.pref_laquila@interno.it
elettorale.pref_pescara@interno.it
elettorale.pref_chieti@interno.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale Servizi Elettorali
elettorali@pec.interno.it

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo di domenica 10 febbraio 2019. Competenze dovute ai componenti dei seggi.

Ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980 n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, nelle misure ivi specificate.

Le cennate disposizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della menzionata legge 62/2002 si applicano anche per le elezioni in argomento, dal momento che la legislazione della Regione Abruzzo non ha innovato in materia.

Restano ferme, naturalmente, eventuali modifiche ad opera dalla normativa statale apportate successivamente alla data della presente.

Spetta, altresì, ai soli Presidenti di seggio il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ONORARIO

Misure ed attribuzione.

Ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso. Per l'imminente consultazione, le competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari sono quelle di seguito riportate:

SEGGI ORDINARI:

Elezioni regionali (n. 1 scheda):

Presidenti: € 150,00;

Scrutatori e Segretari: € 120,00.

SEGGI SPECIALI:

Presidenti: € 90,00;



Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

Scrutatori e Segretari: € 61,00.

L'onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa.

Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme al Modello A, opportunamente modificato, di cui alle Istruzioni Ministeriali, da ultimo impartite con circolare FL 3/2018 del 16/01/2018, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.

TRATTAMENTO DI MISSIONE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO: RIMBORSO SPESE

Diritto al trattamento di missione.

La legge 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre all'onorario fisso compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si presuppone abbiano anche la dimora abituale.

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto.

Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1^a categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni).

I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure:

a) complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto;

b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1^a categoria).

Spese di viaggio e compensi chilometrici.

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.



Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l'uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.

Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena ultimate le operazioni di scrutinio e per l'ovvia impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.

Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall'art. 4 della legge 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.

Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito.

Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 12, della decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo all'utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso dei Presidenti di seggio possa essere assentito l'utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni.

LIQUIDAZIONE

Liquidazione degli onorari.

Come già precisato al precedente paragrafo "Onorario" - Misure ed attribuzione -, gli onorari devono essere liquidati su prospetti conformi al modello A, opportunamente modificato, di cui alle Istruzioni Ministeriali da ultimo impartite con circolare FL 3/2018 del 16/01/2018, che per le colonne dall'1 al 5 vengono compilati a cura dei Presidenti dei seggi.

In ordine alle ritenute erariali, si ricorda che l'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Prima di effettuare le liquidazioni i comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

Liquidazione dei rimborsi per le spese di viaggio.

Il rimborso delle spese di viaggio potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi al modello B, opportunamente modificato, di cui alle Istruzioni Ministeriali da ultimo impartite con circolare FL 3/2018 del 16/01/2018.

A corredo di dette tabelle occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.

Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato.

In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea.



Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge n. 836/1973.

E' ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi.

Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato.

Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità.

I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese di viaggio in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.

Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall'art. 12 della citata legge n. 836 del 1973.

Riepiloghi delle competenze pagate.

I pagamenti effettuati per i titoli suindicati devono essere riepilogati su prospetti conformi al modello C, opportunamente modificato, di cui alle Istruzioni Ministeriali da ultimo impartite con circolare FL 3/2018 del 16/01/2018.

Gli importi di tali pagamenti devono essere indicati nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alla Regione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti indicati nella premessa della presente circolare.

I Comuni ai quali, nei casi previsti dalle "Direttive sul rimborso delle spese anticipate dai comuni per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale", approvate con DGR n. 969 del 13/12/2018, sarà richiesta la presentazione integrale o parziale della documentazione, dovranno far pervenire in copia conforme debitamente autenticata:

- i suddetti riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi completi di tutte le indicazioni richieste dal citato modello C
- i mandati di pagamento (con le quietanze dei percipienti)
- i prospetti di liquidazione degli onorari
- le tabelle di liquidazione dei rimborsi spese, con le copie dei documenti di viaggio
- i certificati di distanza
- le dichiarazioni di cui al paragrafo "*Liquidazione dei rimborsi per le spese di viaggio*".

Per i soli Comuni capoluogo di provincia interessati dalle richieste di documentazione, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, analogamente alle disposizioni ministeriali impartite con le circolari relative all'oggetto, è consentito di esibire, in luogo delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle "Direttive sul rimborso delle spese anticipate dai comuni per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale" approvate con DGR n. 969 del 13.12.2018.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Rivera